



# COMUNE DI FIRENZE

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2009/00853
Del :	18/12/2009
Esecutiva da:	18/12/2009
Proponenti :	Direzione Sviluppo Economico

### **OGGETTO:**

**Ordinanza di disciplina dei orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa per l'anno 2010.**

### **IL SINDACO**

RICHIAMATO il D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n° 59" che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;

VISTA la L.R. 7.2.2005 n. 28 (Codice del Commercio) e successive modifiche, in particolare l'art. 80, ed il relativo Regolamento Regionale di attuazione D.P.G.R. n. 15/R del 1.4.2009;

CONSIDERATO che il Regolamento Regionale ha dato attuazione ai principi di cui all'art. 80 della L.R. n. 28/2005, favorendo ed incoraggiando la sottoscrizione di accordi di area vasta;

RICHIAMATA la nota prot. A00-GRT/304436/I.10.10 del 24.11.2009 della Regione Toscana – Direzione generale dello sviluppo economico - Settore Disciplina del commercio, turismo e attività terziarie, con la quale viene chiarito che, nel silenzio della legge, i Comuni, nell'atto di adeguare i propri regolamenti ed i propri atti di programmazione alla disciplina regionale mediante l'assunzione degli atti di competenza, considerino rientranti in tale previsione anche gli atti vigenti in materia di orari e di aperture domenicali e festive degli esercizi commerciali;

DATO ATTO come, sempre nella sopra citata nota, viene richiamato l'art. 110 della L.R. n. 28/2005 che al comma 4 stabilisce che "fino all'approvazione degli atti e dei regolamenti di cui al comma 3 si applicano gli atti comunali vigenti per le parti non incompatibili" con le disposizioni di legge, consentendo con tale previsione di rispettare il principio di continuità dell'azione amministrativa;

RICHIAMATO l'Accordo in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio su area privata in sede fissa siglato in data 20.12.1999 tra i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Lastra a Signa, Prato, Scandicci, Sesto Fiorentino, sottoscritto in data 11.01.2000 dalle Associazioni di Categoria delle Imprese, dei Consumatori e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del Settore a livello provinciale di Firenze e Prato, con allegato protocollo d'intesa fra le medesime Associazioni di Categoria delle Imprese del commercio e Organizzazioni Sindacali in materia di occupazione e mercato del lavoro, Accordo modificato con successivo atto sottoscritto dai medesimi soggetti in data 12.03.2004;

DATO ATTO che il Comune di Firenze, di concerto con 20 Comuni dell'area commerciale metropolitana FI-PO-PT (come individuata ai punti 7.2, 8, 9.3 dell'Allegato B al sopra citato D.P.G.R. n. 15/R) ha sottoscritto in data 16.11.2009 una Piattaforma condivisa in materia di orari degli esercizi commerciali in sede fissa al fine di uniformare il comportamento tra i Comuni interessati, da sottoporre alle Parti Sociali nella fase di concertazione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale;

DATO CONTO come è in corso di definizione il Protocollo d'Intesa di cui all'art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R per delineare le modalità di effettuazione della concertazione locale, tra i Comuni dell'area come sopra individuata e i rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali del commercio e della cooperazione e quelle sindacali dei lavoratori presenti nel C.n.e.l. e firmatarie dei contratti collettivi nazionali del lavoro del settore e/o i rappresentanti di quelle aderenti alle stesse organizzazioni firmatarie;

ATTESO CHE, successivamente alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa richiamato, verrà dato formalmente avvio alla fase di concertazione ai sensi dell'art. 6 del D.P.G.R. n. 15/R, con l'obiettivo di raggiungere un nuovo Accordo di area vasta in materia di orari degli esercizi commerciali in sede fissa;

RITENUTO pertanto, per consentire continuità all'azione amministrativa per l'anno 2010 o comunque fino alla definizione del nuovo Accordo d'area vasta, confermare i contenuti dell'Accordo di area vigente richiamato nella presente Ordinanza, la quale si intende conseguentemente a valenza provvisoria e pertanto dovrà essere integrata o sostituita sulla base dei contenuti del nuovo Accordo;

POSTO comunque di riaffermare la competenza generale attribuita al Sindaco dal settimo comma dell'art.50 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.) di coordinare e riorganizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali quale parte essenziale del piano degli orari della città, in cui vengono temperate ed equilibrate le diverse esigenze espresse da tutti i soggetti che vivono la città: i residenti, i turisti, le imprese delle diverse categorie i lavoratori;

RITENUTO conseguentemente che il presente provvedimento dà attuazione a tale disposizione ed è assunto, nel rispetto degli indirizzi generali preliminari del Piano di coordinamento dei tempi, degli orari e degli spazi della città approvato con Del. C.C. n. 1056 del 12.5.1997 e del relativo Piano territoriale degli Orari della città approvato con Del. C.C. n. 14 del 12.2.2004, di cui il protocollo d'intesa fra i Comuni sopradescritto ne costituisce concreta attuazione per la parte relativa agli orari del commercio (vedi in specifico il capitolo "Il tempo del commercio" pagg. 38 e segg. del piano degli orari 2004);

RILEVATO conseguentemente di procedere alla disciplina degli orari e delle giornate festive di apertura delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa per l'anno 2010, nel rispetto del contenuto del vigente Accordo, per garantire alle imprese e ai consumatori certezze e continuità d'organizzazione;

DATO CONTO che in data 15.12.2009 si è tenuta una riunione con le Associazioni di Categoria delle imprese, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori dipendenti del settore, con la presenza fra l'altro dei rappresentanti dei Comuni firmatari dell'Accordo, in occasione della quale, in uniformità ai criteri che hanno determinato le scelte già assunte dai Comuni sottoscrittori, sono state individuate le deroghe alla chiusura domenicale e/o festiva previste dall'Accordo, individuandole nei giorni 10 gennaio 2009, 2 maggio 2009, 5 settembre 2009 e 1 novembre oltre che nelle 4 festività di Dicembre e nell'ultima domenica di ogni mese, ad eccezione del mese di aprile per il quale la facoltà di apertura è data nella Domenica 18 aprile 2009;

DATO CONTO che sono escluse dall'applicazione del D. Lgs. n. 114/98 e quindi anche delle relative disposizioni in materia di orari, le attività di cui all'art. 4 comma 2 del citato decreto, oggi previste dall'art. 11 della L.R. n. 28/2005;

TENUTO CONTO che sono altresì escluse dall'applicazione della disciplina orari inerenti le attività commerciali, le attività elencate all'art. 13 del D. Lgs. n. 114/98, oggi previste dall'art. 86 della L.R. n. 28/2005;

CONSIDERATO che le attività di cui ai precedenti due capoversi sono comunque soggette alla disciplina dettata per gli orari della città dal Sindaco, in base ai poteri conferitegli dall'art. 50, comma 7, e dall'art. 54, comma 3, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000);

RITENUTO riepilogare di seguito le disposizioni inerenti gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio per l'anno 2010;

DATO ATTO che l'Ordinanza n. 1186 del 18.12.2008 conclude i suoi effetti con il 1.1.2010;

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 34 e 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

## **ORDINA**

per i motivi in narrativa esposti che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa osservano nell'anno 2010 le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **1) CHIUSURA INFRASETTIMANALE**

La mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

#### **2) ORARIO GIORNALIERO**

Tenuto conto di quanto successivamente disposto in materia di domeniche o festività, gli esercizi commerciali possono restare aperti a partire dalle ore **7 (sette)** fino alle ore **22 (ventidue)**. Nel rispetto di tali limiti, l'esercente determina liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque complessivamente le **13 (tredici)** ore giornaliere di apertura.

All'esercente è fatto obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione ben visibili e leggibili dall'esterno.

Si precisa che l'orario da pubblicizzare deve avere "carattere settimanale" (non potendo cioè essere variato nel corso della stessa settimana ed essendo quindi necessario attendere la domenica per modificarlo) e deve riguardare tutti i giorni, evidenziando l'eventuale chiusura infrasettimanale prescelta.

#### **3) GIORNATE DOMENICALI E FESTIVE**

E' fatto obbligo agli esercenti di osservare la chiusura domenicale e festiva, eccetto che:

- **nelle ultime domeniche di ogni mese:**
  - per il mese di **aprile**, poiché l'ultima domenica del mese è il 25 aprile, giorno di chiusura obbligatoria, la facoltà di apertura è data nella **Domenica 18 aprile 2009**;
- **nel mese di dicembre:**
- nonché nella seguente **festività:**
  - **Domenica 10 gennaio 2009**
  - **Domenica 2 maggio 2009**
  - **Domenica 5 settembre 2009**
  - **Lunedì 1 novembre 2009**

E' pertanto obbligatoria la **chiusura** totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi;

- **Venerdì 1° Gennaio 2010** - Capodanno
- **Domenica 4 aprile 2010** - Pasqua
- **Lunedì 5 aprile 2010** - Lunedì dell'Angelo
- **Domenica 25 Aprile 2010** - Festa della Liberazione
- **Sabato 1° Maggio 2010** - Festa del Lavoro
- **Mercoledì 2 Giugno 2010** - Festa della Repubblica
- **Domenica 15 Agosto 2010** - Ferragosto
- **Sabato 25 Dicembre 2010** - Natale
- **Domenica 26 Dicembre 2010** - S. Stefano

## DISPOSIZIONI PARTICOLARI

### 4) CENTRO STORICO

Agli esercizi commerciali ubicati nelle zone comprese entro i perimetri territoriali di cui all'Ordinanza n. 8082 del 23.11.2001 (specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato):

- a) Fiume Arno (all'altezza del Ponte alla Vittoria) - P.za V. Veneto – V.le F.lli Rosselli – V.le F. Strozzi – V.le S. Lavagnini – P.za della Libertà – V.le G. Matteotti – P.le Donatello – V.le A. Gramsci – P.za della Beccaria – V.le G. Amendola – fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).
- b) Fiume Arno (all'altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia – V.le Ariosto – P.za Tasso.- V.le F. Petrarca – P.le di Porta Romana V.le del Poggio Imperiale –V.le N. Machiavelli – P.le Galileo – V.le Galilei - P.le Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci – Fiume Arno (all'altezza del Ponte S. Niccolò).

non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti punti **2)** e **3)**.

Gli esercizi in questione possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalla ore **7 (sette)** alle ore **24 (ventiquattro)**.

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio dei generi appartenenti al settore merceologico alimentare, durante la stagione estiva, possono restare aperti, anche ininterrottamente, dalle **ore 7 (sette)** fino alle **ore 1 (una)**.

La stagione estiva è individuata dal periodo intercorrente tra le date in cui viene rimessa l'ora legale/solare per l'anno di riferimento.

E' pertanto obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei seguenti giorni domenicali e festivi:

- Venerdì **1° Gennaio 2010** - Capodanno
- Sabato **1° Maggio 2010** – Festa del Lavoro
- Sabato **25 Dicembre 2010** - Natale
- Domenica **26 Dicembre 2010** – S. Stefano

### 5) ATTIVITA' PARTICOLARI

Anche in deroga a quanto in precedenza stabilito nonché ad ulteriore specificazione di quanto disposto al successivo punto 7), negli impianti di distribuzione carburanti, nelle farmacie, nelle rivendite di giornali e riviste e generi di monopolio, la vendita al dettaglio di articoli complementari od abbinati – esercitata in virtù di autorizzazione commerciale o titolo sorto a seguito di regolare comunicazione – è consentita durante gli orari di apertura di tali attività considerate “principali”.

### 6) EVENTI PARTICOLARI

In presenza di manifestazioni, eventi, iniziative – che interessano ambiti territoriali (vie o piazze) ben definiti – possono essere autorizzate protrazioni di orario o aperture straordinarie per gli esercizi ubicati in tali aree, finalizzate alla loro qualificazione e promozione.

Analoghe facoltà possono essere concesse in occasione di iniziative direttamente promosse dall'Amministrazione Comunale o dai Consigli di Quartiere.

### 7) SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni della presente Ordinanza non si applicano ai soggetti od alle fattispecie di cui all'**art. 4, comma 2** del D. Lgs. 114/98, agli **industriali** che vendono nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, nonché alle tipologie di attività di cui all'**art. 13 del D. Lgs. 114/1998**, qualora tali attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente (ora disciplinati dall'**art. 11 e 86** della L.R. n. 28/2005).

Si precisa in merito che:

- per stabilire la “prevalenza” dell'attività, il criterio cui far riferimento è il volume d'affari dell'esercizio;
- nel caso di esercizio svincolato dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza in base alla “prevalenza” dell'attività svolta, nello stesso è comunque e sempre ammessa anche la vendita di altri generi;

- la "prevalenza" deve essere permanente, non essendo consentite improvvise o momentanee variazioni dell'esercizio (cioè un negozio che normalmente vende in prevalenza certi generi non può stare aperto la domenica solo perché quel giorno li sostituisce con altri esclusi dall'applicazione della presente ordinanza)

**8)**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio sulle aree private in sede fissa con questa incompatibile.

Per quanto non espressamente previsto, deve farsi riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31.3.1998 n° 114, alla L.R. 7.2.2005 n. 28 ( Codice del Commercio) e successive modifiche ed il Regolamento di attuazione D.P.G.R. 15/R del 1.4.2009, nonché della Del. C.C. 876 del 28.7.2000.

#### **INVITA**

i titolari delle attività di commercio al dettaglio su area privata in sede fissa – alimentari e non alimentari – ad effettuare la chiusura degli esercizi entro le **ore 18,00 (diciotto)** del giorno **Venerdì 31 Dicembre 2010**.

#### **ALLEGATI INTEGRANTI**

**- PERIMETRO TERRITORIALE DEFINITO NELL'ORDINANZA N. 8082/2001**

**Firenze, lì 18/12/2009**

**Vice Sindaco  
Dario Nardella**